



COMITATO PROVINCIALE PERUGIA

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE FIPAV

Art. 57 - Automaticità dei provvedimenti di squalifica a carico degli atleti e degli allenatori

1. Le sanzioni inflitte dall'arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità:

- a) nessuna penalità in caso di avvertimento (nessun cartellino);
- b) **2 penalità** in caso di penalizzazione (cartellino giallo),
- c) **3 penalità** in caso di espulsione (cartellino rosso);
- d) **4 penalità** in caso di squalifica (cartellino giallo e rosso insieme).

2. A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione alla seconda penalità;
- b) ammonizione con diffida alla terza penalità;
- c) **una giornata di squalifica alla quarta penalità;**
- d) ammonizione alla quinta penalità;
- e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;
- f) **una giornata di squalifica alla settima penalità;**
- g) ammonizione alla ottava penalità;
- h) ammonizione con diffida alla nona penalità;
- i) **una giornata di squalifica alla decima penalità;**
- l) ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
- m) **una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;**
- n) **una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.**

3. Nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e successivi senza che sia ripreso il gioco, il Giudice in sede di omologa prenderà in considerazione soltanto la sanzione maggiore.

4. Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall'arbitro durante la gara con il cartellino rosso e giallo insieme (squalifica), il Giudice Unico, in sede di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.

5. Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo delle gara, il Giudice Unico giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice Unico può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l'effettiva sanzione.

6. Si ricorda l'andamento previsto dalla tabella delle penalità relativamente all'automaticità ed alle eventuali giornate di squalifica che saranno comminate dal Giudice Unico: se un atleta o un allenatore si trova alla 9^a penalità ed in una gara gli vengono inflitte 3 penalità, raggiungendo così la quota totale di 12 penalità, al tesserato saranno comminate 2 giornate di squalifica e cioè quelle relative alla 10^a e 12^a penalità.